



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 19/04/2013

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 12

Oggetto: **DETAZZAZIONE 2013: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO**

**Ministero del Lavoro, Circolare n. 15 del 3 aprile 2013
DPCM del 22 gennaio 2013**

All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 22 gennaio 2013 in materia di detassazione per l'anno 2013, il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire i primi chiarimenti:

- sull'oggetto dell'agevolazione,*
- in relazione alla retribuzione di produttività, nonché*
- all'efficacia degli accordi,*

anche se rimangono diversi dubbi interpretativi sulla materia.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 75/2013 del DPCM 22 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro ha tempestivamente emanato la **Circolare n. 15, 3 aprile 2013**, fornendo chiarimenti in merito:

- alle somme agevolabili,
- agli indicatori di produttività o efficienza,
- alle aree d'intervento, nonché
- all'efficacia degli accordi.

Si analizza di seguito il contenuto della circolare in esame, evidenziando che nonostante le indicazioni ministeriali, permangono ancora alcuni dubbi sulla materia.

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

In primo luogo il Ministero pone attenzione sullo strumento che rende possibile l'applicazione dell'imposta sostitutiva: il **contratto collettivo di secondo livello**.

In particolare, la circolare si sofferma sul criterio della "collettività" degli accordi, precisando che le intese dovranno essere sottoscritte dalle associazioni con maggiore rappresentatività comparata.

Inoltre il Ministero precisa che gli accordi stipulati a livello aziendale troveranno come interlocutori legittimati sia le RSA che le RSU (giuridicamente nominate e costituite) e qualora queste non fossero presenti,

"resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale." (ovvero accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali Territoriali)

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

Come per gli scorsi anni, il Ministero precisa che non potranno essere considerate detassabili quelle somme eventualmente previste dal solo C.C.N.L.:

al contrario, un accordo di secondo livello si ritiene potrà “recepire” importi previsti dalla contrattazione nazionale sempre però legandoli ad indicatori quantitativi/qualitativi ovvero al raggiungimento di 3 interventi su 4 aree d'intervento stabilite.

INDICI QUANTITATIVI

Il DPCM, come noto, prevede che siano oggetto di detassazione solamente le somme che contemporaneamente:

- siano **elencate nell'accordo** collettivo di secondo livello e contemporaneamente
- siano **legate a indici quantitativi** ovvero all'**intervento in 3 aree su 4** così come stabilite nell'accordo stesso.

Le somme che rispettano i requisiti di cui sopra sono denominate dal Legislatore come **retribuzione di produttività**.

Diverse sono le considerazioni fatte dal Ministero a seconda che le retribuzioni di produttività siano legate a indici quantitativi ovvero al soddisfacimento delle aree d'intervento.

In primo luogo il Ministero ricorda che le retribuzioni di produttività possono essere legate ad indicatori quantitativi in riferimento, alternativamente, a:

- produttività;
- redditività;
- qualità;
- efficienza;
- innovazione.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la circolare in esame riporta come indicatori quelli riportati in tabella.

INDICE	ESEMPIO
Produttività	Andamento del fatturato
Qualità	Livello di soddisfazione della clientela
Redditività	Diminuzione dei costi per apporto di nuove tecnologie

Poiché sia il DPCM che il Ministero definiscono come “quantitativi” gli indici menzionati, ciò sta a significare che tali **indicatori** dovranno in qualche modo essere “**misurabili**” in quanto “**variabili**”.

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

Diversamente, le **retribuzioni di produttività**, cioè le somme collegate agli indici, non dovranno necessariamente essere incerte nel loro ammontare o nella loro corresponsione.

Tale passaggio, risulta essere fondamentale in quanto permette di detassare anche somme retributive fisse nel loro ammontare, come ad esempio il lavoro straordinario, fermo restando che detta voce sia indicata come detassabile nell'accordo collettivo di secondo livello.

Così come menzionato a titolo non esaustivo nella circolare in esame, si riportano di seguito le ipotetiche retribuzioni di produttività contenute in un accordo collettivo di secondo livello, evidenziando quale corrispondente quota della retribuzione si ritiene possa beneficiare dell'agevolazione fiscale.

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ	QUOTA
Lavorazione in luogo della fruizione di permessi ROL	Intera quota oraria/giornaliera più eventuale maggiorazione prevista
Lavoro straordinario in aggiunta alla previsione del C.C.N.L.	Intera quota oraria più maggiorazione prevista
Turni a ciclo continuo	Si ritiene l'eventuale maggiorazione
Sistemi di "banca ore"	Si ritiene la sola maggiorazione e non anche l'ora fruita come permesso
Premi non oggetto di sgravio contributivo (L. n. 247/2007)	Intero importo
Indennità di turno	
Indennità di reperibilità	
Indennità di presenza	
Ristorno ai soci/dipendenti di cooperative	
Clausole flessibili	Importo della maggiorazione
Clausole elastiche	Si ritiene la quota oraria più maggiorazione dell'orario eccedente quello originariamente pattuito
Modifiche all'articolazione dell'orario di lavoro	Quota oraria (si ritiene per le sole ore oggetto della modifica) più eventuale maggiorazione
Diversa gestione di turnazioni, lavoro in giornate aggiuntive (domeniche o festivo)	
Modifiche ai regimi di flessibilità previsti dai C.C.N.L.	

IL CRITERIO DELLE 3 AREE D'INTERVENTO SU 4

Come noto il DPCM, al legame con gli indicatori quantitativi anzi descritti, prevede la **realizzazione** di misure **in 3 aree di intervento su 4**, così come disciplinate dagli accordi collettivi di secondo livello.

A tale proposito si evidenzia che il primo comma dell'articolo 2 del Provvedimento in esame prevede la seguente definizione delle aree d'intervento:

- a) ridefinizione dei **sistemi di orari** e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

- b) introduzione di una **distribuzione flessibile delle ferie** mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
- c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di **nuove tecnologie con la tutela dei diritti** fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
- d) attivazione di interventi in materia di **fungibilità delle mansioni** e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Oltre a riportare quanto già contenuto all'articolo 2 del DPCM, la circolare ministeriale in esame poco si sofferma sull'argomento, che pare essere uno degli aspetti meno chiari del Provvedimento. A riguardo, comunque, il Welfare evidenzia, a puro titolo esemplificativo, la seguente ipotesi di realizzazione di interventi in 3 aree su 4.

“Tali interventi migliorativi possono dunque consistere, anche in tal caso a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale..”

EFFICACIA DEGLI ACCORDI

Come noto il DPCM, per poter detassare, prevede che l'azienda depositi presso la DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione:

- sia accordo in esame,
- sia un'autocertificazione di conformità di detto accordo al DPCM.

A tale riguardo il Ministero ha fornito importanti precisazioni evidenziando in primo luogo che per i **contratti già sottoscritti** in precedenza al Provvedimento, l'onere del **deposito** presso la DTL competente dovrà avvenire **entro il 30° giorno** dall'entrata in vigore del **DPCM e cioè entro lunedì 13 maggio 2013 (dal 29 marzo vi sono 15 giorni di vacatio legis più ulteriori 30 concessi dal DPCM).**

Inoltre, il Ministero precisa che l'autocertificazione non deve essere necessariamente un atto separato che prevede un deposito a parte, bensì possa essere già contenuto nell'accordo stilato ai sensi del DPCM.

Per i contratti già sottoscritti e depositati prima del DPCM, l'autocertificazione potrà essere depositata indicando i **solli estremi dell'accordo** già consegnato alla DTL.

Come per gli anni passati, in ogni caso l'agevolazione non potrà applicarsi sulle somme corrisposte prima della data di sottoscrizione (non quella di deposito) dell'accordo di produttività.

STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI